



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati:

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Alessandro FORLANI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere - relatore;
Ottavio CALEO	Referendario;
Marinella COLUCCI	Referendario;

nella Camera di consiglio del 1° luglio 2020, svolta in modalità da remoto ex art. 85, comma 3, lett. e) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, emergenza epidemiologica COVID-19

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI gli artt. 81, 97, 100 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTI gli indirizzi ed i criteri per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie con atto interno del 27 aprile 2004 e successivamente

riaffermati, quanto all'ambito oggettivo al quale si riferisce la funzione consultiva, dalla medesima Sezione con deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n.9/AUT/2009 e n. 3/AUT/2014/QMIG, nonché con pronunzia nomofilattica delle Sezioni Riunite n. 54/2010/CONTR;

VISTA la richiesta di parere formulata Sindaco del Comune di Bracciano (Rm), inviata tramite CAL ed acquisita al protocollo della Sezione n. 3259 del 20 maggio 2020;

VISTA l'ordinanza n. 16/2020 con la quale il Presidente ha disposto la convocazione dell'odierna Camera di consiglio per deliberare, mediante collegamento da remoto, sulla richiesta di parere sopra citata;

VISTO il decreto n. 139 del 3 aprile 2020 del Presidente della Corte dei conti recante "Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020";

VISTO il decreto n. 153 del 18 maggio 2020 del Presidente della Corte dei conti recante "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle Camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti";

VALUTATA la legittimità delle adunanze da remoto ex art. 85, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ai fini dello svolgimento dell'attività consultiva ex art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, di competenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;

UDITO il relatore, dott.ssa Carla Serbassi;

PREMESSO IN FATTO

Con la nota suddetta, il Sindaco del Comune di Bracciano ha posto un quesito in merito alla esatta quantificazione delle spese di viaggio da rimborsarsi a un amministratore del comune temporaneamente residente in altra sede di servizio (ex art. 84, comma 3, del d. lgs. n. 267 del 2000) e, in particolare, in quale misura debba essere riconosciuto tale rimborso (se per un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi, ovvero se occorra fare riferimento agli oneri che l'ente avrebbe sostenuto per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo di mezzi pubblici).

DIRITTO

La richiesta di parere non presenta profili di irricevibilità e/o inammissibilità soggettiva in quanto avanzata nel rispetto delle ordinarie forme rituali, e cioè per il

tramite del CAL Lazio, e sottoscritta dal sindaco del comune interessato, nella qualità di rappresentante legale generale dell'ente stesso, sancita dall'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000.

Tanto premesso sull'ammissibilità soggettiva, la richiesta stessa è da considerarsi oggettivamente inammissibile in quanto il quesito, per come è stato formulato, si riferisce ad un'area oggetto di "Riserva di amministrazione", come tale concettualmente non rientrante nella materia di contabilità pubblica ex art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Devesi, infatti, tenere conto dell'indirizzo espresso dalla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, secondo cui la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, con deliberazione n. 5 del 17/02/2006, ha poi chiarito che *"la materia della contabilità pubblica (...) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale"*, in quanto *"ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale"*.

Nel caso specifico, è evidente che la richiesta non è volta all'individuazione di principi giuridici di carattere generale che possano orientare in via preventiva l'ente, bensì si appalesa destinata ad ottenere una valutazione di legittimità sulla soluzione gestionale da applicare ad un caso concreto talché, un eventuale parere sul quesito in esame, avrebbe l'effetto di trasformare la funzione consultiva in una verifica di legittimità di atti e comportamenti da porre in essere dagli organi comunali, attività preclusa a questa Corte in ambito consultivo.

Il comune infatti, “preso atto dell’inesistenza all’interno ... di una specifica regolamentazione che possa autonomamente determinare criteri oggettivi e parametri per la quantificazione degli oneri dovuti a titolo di rimborso delle spese di viaggio”, dichiara esplicitamente che “la problematica che si intende sottoporre ... si concretizza nell’esatta quantificazione dei rimborsi dovuti all’amministratore” in forza del comma 3 dell’art. 84 del TUEL.

Si rinvia, per tutto quanto sopra esposto, alla capacità di autodeterminazione dell’ente istante, al fine di addivenire alle scelte gestorie ritenute più idonee e convenienti nel caso specifico, anche in conformità a quanto stabilito, sull’argomento, dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con delibera n. 38/2016/QMIG.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Lazio dichiara inammissibile la richiesta di parere in esame.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del funzionario preposto all’attività di supporto, all’ente istante, nonché al CAL del Lazio per debita conoscenza. Così deliberato in Roma nella Camera di consiglio da remoto del 1° luglio 2020.

Il Magistrato estensore

f.to digitalmente

Carla Serbassi

Il Presidente

f.to digitalmente

Roberto Benedetti

Depositato in segreteria il 2 settembre 2020

Il Funzionario preposto al servizio di supporto

f.to digitalmente

dott. Aurelio Cristallo